



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

30137-26

Composta da:

Gastone Andreazza

- Presidente -

Andrea Gentili

Giovanni Giorgianni

Alessandro Maria Andronio

Valeria Bove

- Relatore -

Sent. n. sez. 1206/2026

UP - 01/07/2026

R.G.N. 18070/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena; rigetto nel resto;

udito il difensore, avv. [REDACTED], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

In caso di annullamento della sentenza pronunciata, il presidente della sezione deve presenziare, per la lettura e la omologazione, la sentenza di annullamento, con gli altri giudici identificativi, e non è applicabile l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 2008, in quanto:

☐ a disposizione

☐ a richiesta di parte

☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Firma]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 febbraio 2026 la Corte di appello di Torino, su ricorso del pubblico ministero - convertito in appello da Sez. 3, n. 26407 del 01/07/2025 - ha parzialmente riformato la pronuncia emessa il 10 luglio 2024 nei confronti di [REDACTED] dal Tribunale di Cuneo - che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 572 cod. pen., contestato al capo 1, e di cui agli artt. 81, comma secondo, 609-bis e ter, comma primo, n. 5 e u.c. cod. pen. contestati al capo 2, e lo aveva condannato, in relazione al delitto di cui al capo 1, riconosciuta la continuazione, ad anni tre, mesi sei di reclusione ed in relazione al delitto di cui al capo 2, previo riconoscimento della circostanza di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen. e ritenuta la continuazione, ad anni due

di reclusione, oltre spese processuali, pene accessorie ed altri effetti penali nonché risarcimento del danno - ed esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 609-*bis*, ultimo comma, cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena per i reati contestati al capo 2 in anni tre, mesi otto di reclusione, nonché la pena accessoria, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

2 Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato affidandosi a due motivi.

2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129-*bis* cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa.

La parte censura l'erronea interpretazione dei presupposti di legge avendo la Corte di appello - con ordinanza pronunciata in udienza, con la quale ha negato l'invio dell'imputato ai centri di giustizia riparativa, ed impugnata con la sentenza, in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite - valorizzato in senso sostanzialmente ostativo la mancata disponibilità della persona offesa a partecipare ai percorsi di giustizia riparativa, ritenendo che tale indisponibilità escludesse in radice l'utilità di qualunque intervento riparativo; ha preteso come condizione di ammissibilità o comunque di utilità del programma che l'imputato avesse già intrapreso un "percorso personale"; ha considerato la proposizione dell'istanza in sede di appello, dopo la sentenza di condanna in primo grado, come indice in sé di strumentalità.

Si afferma che tali presupposti si pongono in contrasto con il dato normativo evincibile dall'art. 129-*bis* cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 5166 del 2026.

Si censura il difetto e l'illogicità della motivazione sulla utilità del percorso posto che la Corte di appello definisce l'istanza fondata esclusivamente sul versamento della somma di euro 5.000,00, ritenendolo insufficiente a dimostrare una reale assunzione di responsabilità da parte dell'imputato, e tacciandola di "strumentalità", senza svolgere alcuna valutazione sulla potenziale utilità del programma di giustizia riparativa, sulla possibilità di fornire una maggiore consapevolezza rispetto al disvalore delle condotte, sull'assenza dei rischi per l'accertamento dei fatti, già compiuto.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 580 e 606, lett. e, cod. proc. pen. in relazione all'art. 609-*bis*, comma terzo, cod. pen., per travalicamento dei limiti del giudizio rescindente e sostituzione dell'apprezzamento di merito del Tribunale in tema di attenuante del fatto di minore gravità.

Si afferma che il vizio di motivazione deducibile nel giudizio rescindente deve essere "qualificato", non essendo consentita una mera sostituzione

dell'apprezzamento di merito del primo giudice, che invece è ciò che è stato fatto dalla Corte di appello, la quale ha escluso l'attenuante in parola procedendo ad una nuova ed autonoma valutazione della gravità del fatto, esercitando un nuovo e pieno giudizio di merito, sostituendo il proprio apprezzamento a quello del Tribunale

Si aggiunge che la Corte di appello, diversamente dal Tribunale, non dimostra l'esistenza di una vera e insanabile contraddizione logica nella motivazione del Tribunale, ma si limita a ritenere non condivisibile la lettura data agli stessi elementi fattuali, così travalicando i limiti del sindacato di legittimità che avrebbe dovuto informare il giudizio rescindente, sostituendo il proprio apprezzamento di merito a quello del Tribunale, sulla sussistenza del fatto di minore gravità.

3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, limitatamente alla pena con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e rigettarsi nel resto.

3.1 Si afferma che il primo motivo è fondato, in quanto la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale consolidato (v. Sez. U, sentenza n. 5166 del 30/10/2025) in tema di giustizia riparativa per cui il giudizio prognostico circa l'utilità del programma di giustizia riparativa non può basarsi né sull'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, violandosi, altrimenti, il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., né sulla gravità del fatto o sulla pericolosità del soggetto, essendo stato previsto l'accesso ai programmi di giustizia riparativa «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150/2022), né sulla disponibilità della persona offesa ad affrontare il confronto con l'autore del reato, considerato che l'art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che, nel caso in cui una delle parti non acconsenta al percorso di mediazione, l'incontro possa avvenire tra l'autore e la vittima cd. "aspecifica", ossia la vittima di un reato analogo a quello commesso.

3.2 Quanto al secondo motivo, si evidenzia che non sussiste il vizio di inidonea motivazione atteso che il provvedimento ha ritenuto le responsabilità del ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna oltre ogni ragionevole dubbio, saldando in maniera logica e congrua le fonti di prova in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che la parte ha impugnato, unitamente alla sentenza di secondo grado, l'ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di invio ai centri di giustizia riparativa,

facendo corretta applicazione del principio espresso da Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325-01, che - in linea con quanto a suo tempo affermato, in relazione all'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, da Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237-01 - ha statuito che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

1.2 Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino con ordinanza del 4 marzo 2025 aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato nell'interesse dell'imputato ed aveva ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte per quanto riguardava il ricorso del pubblico ministero; questa Corte, Sez. 3, n. 26407 del 01/07/2025, riscontrata la tardività dell'appello presentato dall'imputato, ha lo stesso convertito il ricorso a suo tempo proposto dal pubblico ministero in appello, aderendo all'orientamento maggioritario (espresso da Sez. 3, n. 41709 del 22/5/2018, PM/Bardelli, Rv. 274303) secondo cui il principio della conversione ex art. 580 cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione proposta da una parte processuale.

La Corte di appello di Torino, cui gli atti sono stati trasmessi da questa Corte, era quindi chiamata a pronunciarsi esclusivamente sull'impugnazione proposta dal pubblico ministero, il cui ricorso, articolato in quattro motivi, concernenti solo il reato di cui al capo 2, lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. (primo motivo); la mancanza di motivazione con riguardo alle condotte commesse nell'agosto e nel settembre 2019 (secondo motivo); la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. rispetto alle contestate e riconosciute aggravanti (terzo motivo); la contraddittorietà e manifesta illogicità riguardo all'entità della pena irrogata in ordine al capo 2 (quarto motivo) e la Corte, ritenuto inammissibile il secondo motivo, ma fondato il primo, in esso assorbiti il terzo ed il quarto motivo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., ed ha rideterminato - in *peius* - la pena inflitta all'imputato per il capo 2.

1.3 Posto, dunque, che l'appellante era il pubblico ministero, la cognizione del giudice di appello, limitata già di per sé ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, deve necessariamente seguire i criteri fissati dall'art. 597,

comma 2, lett. a, cod. proc. pen. in base ai quali, ove l'appello riguarda, come nel caso in esame, una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare i benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge.

E' dunque precluso all'imputato, il cui appello sia dichiarato inammissibile (o che non lo abbia proposto) avanzare, in caso di impugnazione del solo pubblico ministero avverso la sentenza di condanna, richieste che esulino dalla cognizione del giudice di appello, come delimitata dall'art. 597, comma 2, lett. a, cod. proc. pen., ferma restando la possibilità per il giudice di appello di applicare anche d'ufficio, con la sentenza, la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e – per quanto potrebbe rilevare in questa sede – la concessione di una o più circostanze attenuanti, con connesso giudizio di comparazione, quando occorra (in questo senso il disposto dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.).

1.4 In tale contesto, occorre allora chiedersi se, a fronte di una sentenza di condanna in primo grado impugnata dal solo pubblico ministero, la richiesta di invio all'avvio del programma di giustizia riparativa avanzata al giudice di secondo grado sia preclusa all'imputato, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile.

Per rispondere è necessario soffermarsi sugli ambiti, sulla natura e sulla finalità della richiesta di invio all'avvio ad un programma di giustizia riparativa e del provvedimento che la decide.

Se infatti è indubbio che la richiesta di invio ai centri di giustizia riparativa, per espressa volontà del legislatore, è formulabile in ogni stato e grado del procedimento penale, compresa la fase esecutiva della pena e delle misure di sicurezza, la fase successiva alla loro esecuzione e persino all'esito di pronunce di proscioglimento o prima della proposizione della querela (artt. 44, d.lgs. n. 150 del 2022 e 129-*bis* cod. proc. pen.), è altrettanto indubbio, a seguito di quanto affermato dal diritto vivente, che il provvedimento che decide sull'istanza ha natura giurisdizionale, a differenza dello svolgimento del programma di giustizia riparativa (che, come affermato dalla Corte costituzionale, sent. n. 128 del 2025, non ha natura giurisdizionale) e, in quanto tale, è pertanto impugnabile, posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5166 del 2025, dep. 2026, cit., la partecipazione al programma può produrre effetti giuridicamente rilevanti su qualunque processo penale, come una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.



1.5 La natura giurisdizionale del provvedimento che decide sulla richiesta di invio al centro di giustizia riparativa, affermata dalle Sezioni Unite nella citata decisione (che ha anche riconosciuto natura giurisdizionale all'attività di valutazione dell'effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale o nella esecuzione della pena), si osserva proprio in quegli ambiti, ristretti, in cui la giustizia riparativa "interseca" la giustizia penale/punitiva, tenuto conto che la giustizia riparativa ha una portata ampia e una natura multiforme, definibile essenzialmente per esclusione.

La giustizia riparativa non è, infatti, un rito speciale; non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all'ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; non è una causa di sospensione del processo, se non nei limiti fissati dall'art. 129-*bis* cod. pen.; non è una causa di sospensione della pena, se non nei limiti disposti dall'art. 163, quarto comma, cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un'alternativa al processo e alla pena, né è un'alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; non è una circostanza attenuante, ma è un elemento che consente il riconoscimento, in sede di trattamento sanzionatorio, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. o di un più favorevole trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. pen.

Negli ambiti, ristretti, in cui la giustizia riparativa "interseca" la giustizia penale/punitiva, il programma di giustizia riparativa può spiegare i suoi effetti sul processo penale: ciò accade nei casi di remissione tacita della querela, o nei casi di eventuale sospensione del procedimento nei reati perseguibili a querela ai sensi dell'art. 129-*bis*, comma 4, cod. proc. pen., o di estinzione dei reati procedibili a querela rimettibile, o, più in generale, nei casi in cui l'esito positivo del percorso di giustizia riparativa - sollecitato dalla richiesta della parte ed avviato dal giudice con il provvedimento di invio ai centri di giustizia riparativa - va ad incidere sul trattamento sanzionatorio nei termini indicati.

1.6 La natura di atto del procedimento penale, qui affermata, dell'istanza, in una alla natura giurisdizionale del provvedimento di invio all'avvio e del provvedimento che recepisce gli esiti del percorso (e a quella non giurisdizionale del percorso/programma di giustizia riparativa) postula, in primo luogo, che la richiesta di invio all'avvio alla giustizia riparativa non sia preclusa alla parte la quale, nell'avanzare l'istanza, è tenuta, da un lato, ad indicare la finalità per cui essa viene formulata e, dall'altro, ad allegare tutti gli elementi che consentano al giudice di operare il vaglio sulla sua ammissibilità, in base ai parametri fissati dall'art. 129-*bis* cod. proc. pen., come autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite n. 5166 del 2026 cit. laddove hanno affermato che «... chi aspiri ad accedere a un programma di giustizia riparativa ha l'onere di allegare specifici elementi

fattuali atti a lumeggiarne l'utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato» (pag. 23).

In altri termini, fermo restando che, laddove vi sia un procedimento penale in corso, l'invio al suo avvio va richiesto al giudice nell'ambito di tale procedimento, in qualunque fase esso si trovi (cfr. artt. 44, 45 d.lgs. n. 150 del 2022, art. 129-*bis* cod. proc. pen., art. 15-*bis* ord. pen. nella lettura congiunta offerta da Sez. U, n. 5166 del 2026 secondo cui «...una volta iniziato il procedimento penale, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è consentito senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, cui è assegnato il ruolo di garante del meccanismo di contatto tra la giustizia penale e la giustizia riparativa» e ancora «... il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un'autorizzazione ad accedere al relativo programma, il quale si svolge, comunque, fuori dal processo penale e che nulla ha a che fare con l'accertamento della responsabilità dell'autore del reato.»), è sempre e comunque necessario, a monte, per la sua ammissibilità, che la richiesta non sia preclusa alla parte.

1.7 Nel caso in esame, a seguito della declaratoria di inammissibilità del gravame presentato dall'imputato, ed in considerazione del perimetro del devoluto, limitato ai motivi di ricorso formulati dal pubblico ministero, volti ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio, era preclusa all'imputato la possibilità di ottenere, attraverso la richiesta di invio a partecipare al programma di giustizia riparativa, qualcuno degli effetti giuridicamente rilevanti sul processo penale in corso, come una più favorevole determinazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62, n. 6, e 163, quarto comma, cod. pen.

L'imputato, in ragione della inammissibilità dell'appello da lui proposto, non poteva, dunque, investire la Corte di appello di una richiesta volta ad ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio o l'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che costituiscono gli unici effetti giuridicamente rilevanti di cui si sarebbe potuto giovare con la sua richiesta di invio all'avvio; egli – al più – avrebbe potuto sollecitare i poteri ufficiosi della Corte di appello, posto che la circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in quanto circostanza attenuante, avrebbe potuto, nella sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, essere concessa d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., ma ciò non risulta essere stato fatto, non avendo la parte indicato la finalità – ivi compresa quella di sollecitare i poteri ufficiosi del giudice – per cui presentava l'istanza.

Sul punto va infatti chiarito che la corte territoriale è stata legittimamente investita della richiesta, conformemente a quanto previsto dal legislatore e a quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite nella decisione più volte

richiamata, posto che la richiesta di accesso può essere avanzata in qualunque stato e grado del procedimento, ossia una volta iniziato il procedimento penale e fino all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e che all'interessato è inibito, in caso di pendenza del procedimento penale, l'autonomo accesso alla giustizia riparativa, occorrendo, in siffatta ipotesi, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, «..cui è rimesso il compito di valutare la compatibilità tra la partecipazione delle parti al programma di giustizia riparativa e l'interesse pubblico sotteso al procedimento, sotto il profilo dell'esistenza di un' "utilità" «per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede» e dell'assenza di "un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti".» (Sez. U, n. 5166 del 2026, pag. 12).

Tuttavia, pur se legittimamente investita, la Corte territoriale non era tenuta a valutare l'utilità e l'assenza delle condizioni ostative richieste dall'art. 129-bis cod. proc. pen. per aprire le porte all'avvio del percorso di giustizia riparativa, in quanto l'istanza, nel caso in esame, era, a monte e quindi prima di tutto, preclusa al richiedente e non avrebbe avuto effetti sul processo penale in corso, posto che il sindacato della Corte era limitato all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, non anche alla sua mitigazione.

1.8 In conclusione, a fronte di una sentenza di condanna in primo grado impugnata dal solo pubblico ministero, stante l'inammissibilità del gravame proposto dall'imputato, la richiesta di invio all'avvio del programma di giustizia riparativa avanzata dall'imputato al giudice di appello era, da un lato, inammissibile ai sensi dell'art. 597, comma 2, lett. a, cod. proc. pen., essendo preclusa alla parte, nel caso di specie, la possibilità di chiedere alla Corte territoriale un più favorevole trattamento sanzionatorio, ossia l'effetto che fonda la richiesta di invio al centro di giustizia riparativa.

Dall'altro, anche a volerla ritenere funzionale a sollecitare i poteri ufficiosi del giudice nella applicazione, d'ufficio, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la richiesta in esame era altresì inammissibile per non aver la parte rappresentato ai giudici di merito tale finalità, omettendo anche di allegare gli "specifici elementi fattuali" idonei a consentire agli stessi la valutazione sul presupposto positivo dato dalla utilità del percorso rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e su quello ostativo della sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati (non anche in ordine alla circostanza ostativa relativa al pericolo per l'accertamento del fatto, su cui, nella specie, non era dato ritornare).

1.9 In ragione di quanto evidenziato, avendo la parte avanzato una istanza "geneticamente" inammissibile, non può in questa sede dolersi del diniego

espresso dalla Corte territoriale, con conseguente inammissibilità del primo motivo di ricorso.

2 Inammissibile per la sua assoluta genericità è il secondo motivo di ricorso.

2.1 A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Inoltre, va segnalato che, alla Corte di cassazione, sono precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (*ex multis*, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Nel caso in esame, premesso che la Corte territoriale ha riconosciuto, d'ufficio, le circostanze attenuanti, con giudizio di prevalenza sull'aggravante, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato che motiva, in termini logici, sull'esclusione della circostanza attenuante riconosciuta in primo grado, ancorando tale determinazione alla gravità del fatto di reato e alla molteplicità delle condotte, facendo così corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di violenza sessuale, il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenni, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato, comportare un aggravamento di intensità della

lesione del bene giuridico così da comportare l'esclusione dell'attenuante speciale (Sez. 3, n. 49308 del 24/11/2022, P., Rv. 283913 - 01).

3 Alla declaratoria di inammissibilità consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

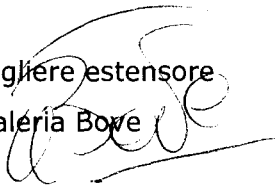
3. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

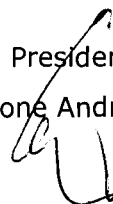
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2026.

Il Consigliere estensore
Valeria Bove



Il Presidente
Gastone Andreazza



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente



Depositata in Cancelleria

Oggi,

- 7 AGO. 2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO